

Procedura aperta sopra soglia, a carattere di urgenza, in modalità telematica, per l'affidamento di un contratto ponte relativo al “servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomedicali in uso presso l'ARNAS Garibaldi”.

CIG 87885859C4

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

l'Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania (Cod. Fisc. / P. Iva 04721270876) con sede in Catania, piazza Santa Maria del Gesù 5, di seguito denominata “Committente”, e rappresentata dal Legale Rappresentante p.t. dott. De Nicola Fabrizio, nato a Palermo il 26.04.1957 (Cod. Fisc. DNCFRZ57D26G27C) nella sua qualità di Direttore Generale, giusta Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019, il quale agisce non in nome proprio, bensì esclusivamente in rappresentanza dell'Azienda Ospedaliera.

E

l'Operatore Economico _____, con sede in _____, via _____, P. Iva _____ (di seguito denominato Appaltatore) - rappresentata dal sig. _____ nato a _____ il _____ (Cod. Fisc. _____), il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della stessa impresa, in virtù della sua carica di _____, giusta _____.

PREMESSO

...

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli atti richiamati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica e tutti gli ulteriori documenti comunque, richiamati nel corpo del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 2 - Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a. Capitolato Tecnico e relativi Allegati 1, 2, 3, 4 e 5.
- b. Offerta Tecnica ed Offerta Economica presentate dell'Appaltatore
- c. Assicurazione di cui all'art. 19 del Capitolato
- d. Cauzione definitiva
- e. DUVRI
- f. Dichiarazione sui flussi resa ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.

- g. Codice di Comportamento della A.R.N.A.S. Garibaldi sottoscritto dall'Appaltatore
- h. Patto di Integrità sottoscritto dall'Appaltatore
- i. Nomina responsabile esterno trattamento dei dati

Articolo 3 - Oggetto dell'appalto

La Stazione Appaltante conferisce all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione del servizio specificato in premessa.

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto - che l'impresa ha dichiarato di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione - nonché di tutti gli altri documenti a vario titolo richiamati nel presente contratto, ancorché non allegati.

L'Appaltatore si impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel seguito "Codice dei contratti"), al D.Lgs. n. 81/2008, al D.P.R. n. 207/2010 nella parte ancora vigente, alla L.R. n. 12/2011, al D. Pres. Regione Siciliana n. 13/2012, alle Linee Guida Anac, ai Decreti attuativi adottati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e da tutte le norme di legge e direttive vigenti nella materia di cui al presente contratto.

Articolo 4 - Durata ed importo del contratto

L'importo contrattuale previsionale, in ragione di quanto disciplinato dal Capitolato Tecnico, per il periodo di 24 mesi, nelle more dell'attivazione di una convenzione stipulata da un soggetto aggregatore, ammonta, al netto dell'Iva di legge, ad Euro _____ oltre oneri della sicurezza già quantificati in Euro 1.500,00 e non soggetti a ribasso.

Il presente contratto ha validità 24 mesi, fatta salva l'adesione ad un accordo quadro e/o convenzione attivata da uno dei soggetti aggregatori abilitati a cui la Stazione Appaltante aderirà rescindendo il presente contratto senza alcun onere.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il suddetto importo complessivo, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1 del Capitolato Tecnico, è da intendersi previsionale in quanto l'importo effettivo del contratto è per sua natura un importo dinamico che dovrà tenere conto annualmente delle apparecchiature che saranno escluse dal contratto in quanto dismesse, ovvero oggetto di proposta di fuori uso, ovvero per qualsiasi altra valida ragione, nonché delle future acquisizioni di nuove apparecchiature che entreranno a far parte del patrimonio aziendale nel corso del periodo contrattuale, nonché delle apparecchiature che l'Azienda deciderà di affidare in gestione all'Impresa, precedentemente escluse o a seguito di scadenza dei periodi di garanzia post-vendita ovvero a seguito di scadenza o risoluzione di contratti terzi.

Le Parti si danno atto che, stante che per alcune apparecchiature più vetuste, il valore di acquisto è difficilmente rinvenibile, l'Azienda Ospedaliera, quindi, si riserva di modificare e/o integrare, entro il primo anno dalla stipula del presente contratto, la valorizzazione delle apparecchiature in relazione al reperimento dei costi di acquisto delle stesse.

La stipula del presente contratto non vincola in alcun modo l'Azienda all'inserimento di apparecchiature in contratto con un incremento del canone annuo fino a concorrenza dell'importo massimo stimato, bensì dà origine unicamente ad un obbligo dell'Impresa di estendere il parco macchine da gestire nell'ambito del contratto per volontà dell'Azienda.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per una durata pari a 12 mesi ed eventualmente ulteriori 12 mesi.

L'Ente procedente esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario. L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto accetta sin d'ora tale possibilità.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei casi ed entro i limiti espressamente e dettagliatamente disciplinati dal Capitolato Speciale (i.e. acquisto nuove apparecchiature).

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà, inoltre, essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente per un periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni (Cfr. art. 10, punto 3, Capitolato Speciale).

Articolo 5 - Avvio dell'esecuzione del contratto

L'avvio dell'esecuzione contrattuale avviene, di regola, a seguito della stipulazione del contratto con apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto redatto in doppio esemplare dal direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata in caso di comprovata urgenza.

Articolo 6 - Pagamenti e tracciabilità dei flussi

I pagamenti sono disciplinati dall'art. 25 del Capitolato.

Tutte le fatture dovranno essere obbligatoriamente corredate della documentazione di rendicontazione dei servizi erogati.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 4, e dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2002, il pagamento delle fatture sarà effettuato, salvo motivi ostativi, entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura sulla piattaforma, mediante ordinativi di pagamento.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'operatore economico di tutte le condizioni contenute nel presente Capitolato e di tutti gli atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso a favore dell'Amministrazione contraente, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte dell'operatore economico. Si informa al riguardo che non si potrà dar corso al pagamento delle fatture se non dopo l'esito favorevole dell'indagine antimafia, ove prevista.

La fatturazione avverrà secondo la seguente procedura di cui all'art. 25 del Capitolato.

Resta inteso che, in difetto della formale consegna della documentazione di cui al punto 1, e, quindi, alle consequenziali azioni di verifica di cui ai punti 2 ÷ 5, e, in particolare, in difetto della autorizzazione di cui al punto 5, in caso di emissione della fattura relativa al periodo in esame la Stazione Appaltante richiederà l'immediata emissione di nota di credito e disporrà l'applicazione della prevista penale.

Si ricorda che, con decorrenza 01.02.2020, sarà obbligatoria la trasmissione, attraverso il attraverso il Nodo Smistamento Ordini (NSO) messo a disposizione dal MEF, di cui al D.M. del 07.12.2018, dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi tra gli Enti del Servizio sanitario nazionale ed i loro fornitori.

In relazione al suddetto obbligo di invio elettronico degli ordini di acquisto di beni e servizi, gli Operatori Economici ad accedere al portale <https://nsifornitori.ao-garibaldi.ct.it> e procedere alla compilazione del format, inserendo i dati richiesti (sede legale, partita Iva, riferimenti telefonici,

fax, indirizzo PEC, ID PEPPOL), avvertendo che non sarà consentita l'emissione di ordini e delle relative fatture se non con le descritte modalità.

Ai sensi dell'art. 26 del Capitolato, l'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136.

A tal fine, ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, al presente appalto, intestato a: _____, presso Banca _____, codice IBAN _____ SWIFT/BIC _____, acceso dall'Appaltatore, e comunicato a questa Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, con nota registrata al protocollo n. _____ del _____.

Gli strumenti di pagamento (bonifico bancario/postale o altri idonei a consentire la piena tracciabilità) dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, dell'art. 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i. il seguente CIG: _____

L'Appaltatore dichiara che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato, sopra indicato, sono:

1. Nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza o domicilio n.q.

...

Tutti i soggetti economici di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. sono tenuti ad effettuare le comunicazioni di cui al comma 7 del medesimo articolo, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi, a questa Stazione Appaltante, con le modalità ivi previste.

Il contratto, inoltre, sarà risolto di diritto qualora si accertasse che tutte le transazioni, inerenti i rapporti fra il Fornitore e la P.A., non fossero effettuate attraverso un conto corrente, bancario o postale, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario, gli estremi del conto corrente dedicato dal medesimo acceso ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Articolo 7 - Penalità ed Inadempimento

L'irregolare svolgimento del servizio, la non conformità dello stesso rispetto alle previsioni del capitolato o del presente contratto, ovvero la violazione delle condizioni stabilite nei richiamati documenti, determina un inadempimento contrattuale.

Si applica l'art. 26 del Capitolato, nonché gli ulteriori riferimenti nel corpo dello stesso.

L'impresa potrà presentare le proprie deduzioni alle contestazioni formalizzate da questa Azienda entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla loro ricezione, termine che si intende congruo ai sensi del richiamato Capitolato.

Il mancato accoglimento delle deduzioni sottoposte dall'aggiudicataria, o la trasmissione delle stesse oltre il superiore termine, determinerà l'irrogazione di una penale nei termini di cui al richiamato articolo del Capitolato Speciale.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al punto precedente e con le modalità previste nel capitolato Speciale di Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'avvio del servizio e di ritardo nella ripresa del servizio nei casi di cui all'art. 107 del D. Lgs. 50/2016.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

L'Azienda contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Articolo 8 - Risoluzione del contratto

Fermo restando la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di mancato adempimento dei propri obblighi da parte della Ditta appaltatrice, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, l'Azienda Ospedaliera ha facoltà di risolvere il contratto, mediante semplice comunicazione, da inoltrarsi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nei casi espressamente individuati all'art.18 del Capitolato Speciale di Appalto, alla cui disciplina integralmente si rinvia.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, come disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e s.m.i. e dall'art. 19 del Capitolato d'Appalto.

È facoltà dell'Azienda Ospedaliera recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal contratto a seguito di mutamenti negli assetti organizzativi.

In particolare, l'Azienda si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto di fornitura:

- per motivi di pubblico interesse;
- a seguito dell'attivazione di convenzioni CONSIP, stipulate ai sensi dell'art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d'acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al paragrafo 14 del capitolato tecnico;
- a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (www.anac.it) in applicazione di quanto previsto dall'art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012;
- in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto;
- in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell'Azienda o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura.

Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Azienda contraente delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Articolo 9 - Recesso

Il recesso è disciplinato dall'art. 22 del Capitolato d'Appalto, alla cui disciplina integralmente si rinvia.

L'Azienda potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Le Aziende, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potranno assegnare, mediante comunicazione PEC, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.).

L'Azienda potrà risolvere di diritto il singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa comunicazione al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

- nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto;
- in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità;
- qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

In tutti i casi di risoluzione l'Azienda contraenti, avrà il diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

L'Azienda, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potranno interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.

Articolo 10 - Sospensione del servizio

La ditta non può sospendere il servizio oggetto di contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Azienda.

Tale eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Aggiudicatario costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso l'Azienda potrà procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Azienda e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale

Articolo 11 - Rapporti contrattuali

Salvo diverse disposizioni, il Committente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività del contratto attraverso il Responsabile Unico del Procedimento.

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Azienda possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

- *Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'Appaltatore.*

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di appalti pubblici l'Appaltatore elegge domicilio presso il seguente indirizzo:

_____ .

L'Appaltatore accetta espressamente che ogni comunicazione possa essere inviata ad uno qualsiasi dei seguenti recapiti:

1. indirizzo sopra riportato;
2. Referente unico per l'Appaltatore (RA): _____
3. Tel: _____
4. Fax: _____
5. PEC: _____ / Mail: _____

- *Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche alla Stazione Appaltante.*

Ogni comunicazione da indirizzare, a qualsiasi titolo alla Stazione Appaltante, può essere inviata a:

1. Sede Legale: Piazza Santa Maria del Gesù 5 - 95100 Catania.
2. Settore Tecnico: Piazza Santa Maria del Gesù 5 - 95100 Catania
Telefono: _____ - Fax: _____
PEC: settore.tecnico@pec.ao-garibaldi.ct.it
E mail: provveditorato@ao-garibaldi.ct.it.
3. Responsabile unico del procedimento (RUP): _____
4. Direttore pe l'esecuzione del contratto (DEC): _____

Articolo 12 - Integrazioni e variazioni contrattuali

Si rimanda alla disciplina di cui all'articolo 13 del Capitolato.

Articolo 13 - Divieto di subappalto

Si rimanda alla disciplina di cui all'articolo 21 del Capitolato.

L'Appaltatore non può cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio senza il preventivo consenso dell'Azienda Ospedaliera, pena l'immediata risoluzione del presente contratto ed il conseguente incameramento della cauzione.

Nell'offerta vengono indicate le sottoelencate prestazioni che la Ditta intende subappaltare a terzi, quota parte dei servizi previsti dal Capitolato tecnico e di seguito elencati e, comunque, entro il limite dichiarato e/o fissato dalla norma:

1. Manutenzione preventiva (programmata)
2. Manutenzione correttiva (su guasto) full risk inclusi ricambi, consumabili, usurabili e danni accidentali (esclusi i soli materiali monouso)
3. Manutenzione straordinaria

4. Verifiche periodiche della sicurezza elettrica delle apparecchiature elettromedicali
5. Controlli funzionali sullo stato delle apparecchiature e controllo delle prestazioni delle apparecchiature di particolare interesse diagnostico e/o terapeutico
6. Call Center
7. Attività di consulenza tecnica per l'acquisto di nuove apparecchiature
8. Formazione dei tecnici interni
9. Assistenza ai collaudi di accettazione di apparecchiature biomediche di nuova acquisizione (anche di apparecchiature noleggiate o in service o donate o in comodato d'uso quando richiesto)
10. Servizi integrativi e aggiuntivi offerti
11. Gestione e aggiornamento dei dati inventariali, gestione della documentazione e del fascicolo macchina, monitoraggio terzi fornitori

In ogni caso, l'autorizzazione al subappalto da parte dell'Azienda Ospedaliera non modifica i rapporti intercorrenti tra la stessa e l'Appaltatore, rimanendo comunque invariata la responsabilità della Società, che risponde pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto alla Società di cedere ad altri il presente contratto, pena la nullità del medesimo.

Articolo 14 - Cauzione Definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto relativamente alla fornitura in oggetto o previsti negli atti da questo richiamati, il Fornitore ha prestato apposita cauzione, con le modalità e condizioni stabilite dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante:

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto e delle disposizioni del Capitolato Speciale.

Articolo 15 - Assicurazione a carico dell'Impresa

L'Appaltatore ha stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile che tenga indenne la Stazione Appaltante dai rischi derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto di contratto.

La polizza è la n. _____, rilasciata da _____ – Agenzia _____, registrata al protocollo n. _____.

Articolo 16 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

L'Aggiudicatario nell'esecuzione del servizio è tenuto all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e relative Circolari esplicative in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.

In merito alla presenza di rischi da interferenze ex art. 26, comma 3 bis del D. Lgs 81/08, modificato dal D. Lgs. 106/09, non è stato predisposto DUVRI in quanto non esistono rischi da interferenze da valutare, stante che la fornitura sarà eseguita attraverso il servizio postale senza la presenza di terzi. I costi per la sicurezza per eliminare i rischi da interferenza pertanto sono pari a zero.

Articolo 17 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro:

L'Aggiudicatario si obbliga:

1. ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
2. ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
3. fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Aggiudicatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16 bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, Iva esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'Azienda competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Azienda ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga espressamente a comunicare, almeno con cadenza annuale e, comunque, in occasione di ogni aggiornamento, i seguenti dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione: numero di unità, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente.

Articolo 19 - Nomina Responsabile esterno trattamento dei dati

Le parti prendono atto della circostanza che l'esecuzione del servizio oggetto di appalto implica la necessità che l'aggiudicatario tratti in nome e per conto di quest'ARNAS dati personali e/o sensibili ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. e, a tal fine, il legale rappresentante di codesta ditta, in forza di separato atto di nomina costituente parte integrante del presente contratto, diviene responsabile esterno del trattamento dei dati personali e/o sensibili.

Articolo 20 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto (scritturazione, bollo, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore, compresi quelli tributari.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Azienda per legge.

Articolo 21- Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti viene deferita alla magistratura ordinaria Foro di Catania.

È esclusa espressamente la competenza arbitrale.

Articolo 22 - Clausole finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai documenti e norme richiamati, si applicheranno le disposizioni del Codice dei contratti, ovvero del Codice Civile in materia di contratti e obbligazioni in generale e di appalto in particolare.

Si dà atto che il Legale Rappresentante dell'Appaltatore, con la sottoscrizione dei seguenti atti, si impegna affinché il proprio personale si attenga :

- a. al “ Patto di integrità “ di cui alla Deliberazione n. 848 del 16/11/16 del Direttore Generale di questa Stazione Appaltante;
- b. al “ Codice di comportamento dei dipendenti delle P.A.” di cui alla Deliberazione n. 57 del 29/01/16 del Direttore Generale di questa Stazione Appaltante.

* * *

Letto, approvato e sottoscritto:

(Il presente documento viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della L. n. 241/90 e s.m.i.)

La Stazione Appaltante

Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania
Il Direttore Generale - Dott. Fabrizio De Nicola

L'Appaltatore

L'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente tutte le clausole e condizioni di cui a tutti gli articoli.

L'Appaltatore